

Legge regionale 05 giugno 1997, n.41

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32 istitutiva della FIDI TOSCANA S.p.A.

ARTICOLO 1

1. Il titolo della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana SpA".

ARTICOLO 2

1. Il primo comma dell'articolo 2 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Possono essere soci della Fidi Toscana SpA i comuni e le province della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, le banche.".

ARTICOLO 3

1. Il primo comma dell'articolo 3 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Fidi Toscana SpA, conseguente alla quota azionaria di sua proprieta' ed alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, quarto e undicesimo comma, e 16 della presente legge.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Ciascun socio diverso dalla Regione Toscana non puo' avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana SpA superiore al 15%. I gruppi bancari indicati dall'art. 60 del DLgs 1.9.1993, n. 385, non possono avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana SpA superiore al 30%".

ARTICOLO 4

1. Dopo l'art. 3, il titolo del Capo II "GARANZIA E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI COSTITUITE IN

FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI" e' sostituito da "ATTIVITA'".

2. L'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4
Finalita'

La Fidi Toscana SpA si propone di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario, sia a tasso agevolato, ed a breve termine, secondo le indicazioni di cui al successivo quarto comma, nonche' ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, imprese che, seppur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attivita' al perseguimento degli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese in particolare alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili.

La Fidi Toscana SpA presta altresì la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli art. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica.

La Giunta indirizza l'attivita' dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive fissate, di norma annualmente, dal Consiglio regionale intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche, al tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima degli interventi da riservarsi alle imprese artigiane ed alla cooperazione.

Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni di credito a breve termine, l'intervento dovra' orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalita' di rimborso predeterminate ed entro i limiti percentuali, prefissati dalle direttive del Consiglio regionale, non eccedenti i due terzi delle disponibilita' destinate a garantire le operazioni di credito

a medio termine.

Il Consiglio regionale emana le direttive di cui al comma precedente previa consultazione degli Enti Locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, della cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche.

La Fidi Toscana SpA assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di promuoverne e sostenere lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

La Fidi Toscana SpA concede prestiti partecipativi ad imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, anche con le modalità previste dall'art. 35, commi due, tre e quattro della L. 5 ottobre 1991, n. 317.

La Fidi Toscana SpA stipula con le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, contratti di associazione in partecipazione.

La Fidi Toscana SpA può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'art. 2 della L. 5 ottobre 1991, n. 317. La Fidi Toscana SpA può assumere partecipazioni in società costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana.

La Fidi Toscana SpA, può assumere partecipazioni in società di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare, in società di gestione di fondi di previdenza complementare, nonché in società di investimento a capitale variabile.

Il Consiglio regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana SpA, in merito all'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, in merito alla concessione di prestiti partecipativi, in merito alla stipula di contratti di associazione in partecipazione, in merito all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie o di servizi, intese a stabilire i criteri di

selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione Toscana nel Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana SpA".

ARTICOLO 5

1. Al primo comma dell'art. 5 della LR 5 giugno 1974, n. 32, la parola "convertibili" è soppressa.

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della LR 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.

ARTICOLO 6

1. Il titolo dell'articolo 7 della LR 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Contributi delle Imprese".

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della LR 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è determinato dal Consiglio di amministrazione, di norma annualmente, entro i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello 0,25 per cento del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione".

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della LR 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni di consulenza l'impresa richiedente è tenuta a versare alla società un contributo che sarà destinato a coprire le spese di gestione. Il Consiglio di Amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza prestata alle imprese".

ARTICOLO 7

1. L'articolo 8 della LR 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 8
Convenzioni con le banche

Con le modalita' stabilite dal successivo art. 9, la Fidi Toscana SpA stipula con le banche una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine di stabilire modalita' e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie.

Le convenzioni devono stabilire in particolare le seguenti condizioni:

- a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;
- b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche;
- c) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in multiplo del patrimonio;
- d) le modalita' della partecipazione delle banche al controllo

sulla consistenza del patrimonio;

- e) le modalita' di ricevimento delle domande presentate dagli operatori, garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione della banca e del Comitato tecnico;
- f) le modalita' con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dalla banca entro un mese dal ricevimento della domanda. Il Comitato Tecnico ed il rappresentante della banca convenzionata convengono, sulla base delle istruttorie delle banche e delle informazioni eventualmente assunte dal Comitato Tecnico, la concessione del finanziamento garantito;
- g) le modalita' per l'azione di recupero delle insolvenze;
- h) le condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;
- i) le modalita' per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali."

ARTICOLO 8

1. L'articolo 9 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9

Modalita' per la stipulazione delle convenzioni

La Fidi Toscana SpA stipula le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio termine con tutte le banche che accettino le condizioni richiamate al precedente art. 8.

Le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per operazioni di credito a medio termine, specificano per ogni banca le condizioni richiamate all'art. 8, mantenendo comunque l'uniformita' delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione."

ARTICOLO 9

1. Gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater della LR 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.

ARTICOLO 10

1. Dopo l'articolo 9 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' inserito il seguente "Capo III ORGANI SOCIETARI".

ARTICOLO 11

1. L'articolo 10 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10

Funzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana SpA svolge le funzioni indicate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

E' comunque compito del Consiglio di amministrazione:

- a) dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, al Comitato Tecnico di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;
- b) determinare le modalita' specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le banche oltre a quelle indicate dal precedente art. 9;
- c) deliberare l'ammontare e le modalita' di versamento dei contributi delle imprese ai sensi del precedente art. 7;
- d) stabilire le modalita' di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza;
- e) deliberare la concessione delle garanzie sussidiarie, l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, la concessione di prestiti partecipativi, la stipula di contratti di associazione in partecipazione, la partecipazione in societa' finanziarie e di servizi;
- f) deliberare l'eventuale istituzione di un comitato esecutivo scelto tra i suoi membri al quale delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di cui alla disciplina civilistica;
- g) assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente legge o dallo statuto ad altri organi della Societa'".

ARTICOLO 12

1. L'articolo 11 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11

Composizione del Comitato Tecnico

Fanno parte del Comitato Tecnico:

- a) il Presidente;
- b) due esperti effettivi per ogni categoria economica che partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni economiche di categoria che partecipano alla Società'. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione. Le categorie designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;
- c) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane;
- d) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono assolte da un dipendente della Società'.

Tutti i membri del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio di amministrazione della Società' e restano in carica 3 anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate alla lettera a) del seguente art. 12 partecipa il rappresentante della banca finanziatrice. Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate alle lettere b) e c) del seguente art. 12 partecipa il Direttore Generale della Fidi Toscana SpA o un suo delegato."

ARTICOLO 13

1. L'articolo 12 della LR 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 12
Attribuzioni del Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al Consiglio di amministrazione in merito:

- a) alla concessione delle garanzie sussidiarie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla banca;
- b) alla validità dei progetti di investimento per le

operazioni di consulenza sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa;

c) all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazione in partecipazione.".

ARTICOLO 14

1. Gli articoli 13, 14 e 14 bis della LR 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 14 bis della LR 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati la dizione "Capo III ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON IMPRESE ARTIGIANE" gli articoli 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 14 sexies e 14 septies.

ARTICOLO 15

1. L'articolo 15 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15
Bilancio e relazione semestrale

La Fidi Toscana SpA presenta annualmente alla Giunta regionale ed al Consiglio il bilancio d'esercizio redatto ai sensi di legge. La Fidi Toscana SpA presenta altresì alla Giunta regionale ed al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno una relazione semestrale contenente il bilancio d'esercizio e l'andamento della gestione dei primi sei mesi, con un particolare riferimento alle attività più rilevanti.

ARTICOLO 16

1. Dopo l'articolo 15 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' abrogata la dizione "Capo IV ORGANI SOCIETARI".

ARTICOLO 17

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della LR 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza definiti dal DLgs 1.9.1933, n. 385.".

ARTICOLO 18

1. Gli articoli 17, 18, 19 e 20 della LR 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.